

Codice A1816A

D.D. 3 aprile 2017, n. 947

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5729. Autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento della traversa irrigua sul torrente Gesso nel comune di Borgo San Dalmazzo (CN). Richiedente: Consorzio Irriguo "Bealera Grossa"

In data 14/02/2017 il Consorzio Irriguo "Bealera Grossa", con sede in Cuneo – Via Statuto 5, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, per la realizzazione dei lavori di consolidamento della traversa irrigua per la derivazione d'acqua del canale irriguo Bealera Grossa mediante la realizzazione delle seguenti opere:

- n.2 taglioni in cls a monte e a valle della traversa irrigua
- muro in c.a. in destra idrografica con quota d'imposta che segua il profilo della traversa
- scala per rimonta della fauna ittica
- consolidamento della traversa esistente

Per i medesimi lavori in data 10/12/2015 con D.D. 3740/A1816A (Polizia Idraulica 5523) il Settore Tecnico Regionale di Cuneo aveva rilasciato il provvedimento autorizzativo idraulico, ma i lavori non sono stati realizzati entro il termine di scadenza.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del Regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Luca Tranchero in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visto il T.U.1775 del 11/12/1933;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la Determinazione Dirigenziale n.536/A18080 del 05/03/2015 di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art.12 della L.R. 40/98e s.m.i.;
- vista la presa d'atto del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo – Ufficio Acque;
- vista la precedente autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. 3740/A1816A del 10/12/2015;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Irriguo “Bealera Grossa”, con sede in Cuneo – Via Statuto 5, ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali ulteriori opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere da realizzarsi;
5. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. dovrà essere comunicato altresì al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della traversa, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

14. prima della realizzazione delle opere in alveo, il proponente deve comunicare – con congruo anticipo - la data di inizio lavori all'Ufficio vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato;

15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

16. dovrà essere prestata la massima attenzione nell'evitare spandimenti e dilavamenti in alveo del cemento armato, del calcestruzzo e delle malte utilizzati che potrebbero causare danni per l'idrofauna oltre che l'inquinamento del torrente e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (es. combustibili ed oli delle macchine operatrici); a tal fine si suggerisce di utilizzare calcestruzzi preconfezionati fuori dal cantiere;

17. dovranno essere previsti e adottati accorgimenti per contenere il più possibile la sottrazione di ecosistema ripariale (acero, tiglio, frassineto d'invasione);

18. dovrà avvenire il rispetto di tutte le precauzioni atte a evitare in fase di cantiere effetti negativi sulla qualità dell'aria e dell'ambiente acquatico;

19. si rammenta di non trascurare l'eventuale interferenza delle opere in progetto con le sponde del torrente Gesso, in particolar modo nei tratti dove sussiste una prevalente vegetazione di tipo ripariale: a tal fine siano attentamente verificate le prescrizioni contenute nell'art.14, comma 9, lettera a) delle Norme di attuazione del suddetto Piano Paesaggistico Regionale;

20. i lavori in alveo dovranno essere effettuati in periodi con portata bassa ed al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque del T Gesso attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie (savanelle);

21. l'eventuale taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

22. si evidenzia di porre attenzione alle eventuali zone boscate interessate dalle opere in progetto, accertando altresì la conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n.53-11975 del 04/08/2009: a tal proposito si rammenta che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli (14-16-18-26-33 e art.13 così come

riformulato con D.G.R. n.6-5430 del 26/02/2013), in esso contenute, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9, del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
23. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio Pulzoni